CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35

Art. 6

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 2)

L. 12.754.805,67 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)

» 1.712.663,89 Residui passivi al 30 giugno 1935

---------- L. 14.467.469,56

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 12 maggio 1937, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conto consuntivo del fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35
Estremi	Legge 3 aprile 1937, n. 496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-del-fondo-speciale-delle-corporazioni-per-l-1937/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it